



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni)



Il Soggetto Attuatore

DECRETO N. 30 DEL 07/04/2005 -

Oggetto: Società Ecologia Viterbo s.r.l. con sede legale in Viterbo, Strada Provinciale Teverina Km. 7,630 - P.IVA 01469401002 - Rinnovo autorizzazione rilasciata con DGR 4104 del 21 luglio 1999 per la realizzazione e la messa in esercizio di un impianto per la preselezione e riduzione volumetrica di RSU provenienti dalle province di Rieti e Viterbo sito in Viterbo loc. Casale Bussi, Strada Provinciale Teverina Km. 7,630

VISTA la Direttiva del Consiglio n. 75/442/CEE del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti e s.m.i.,

VISTO il Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. 2000/532/CE, così come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi;

VISTO IL Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 attuativo delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/52/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi così come modificata con legge 15 dicembre 2004, n.308 concernente "delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione";

VISTA la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 concernente la disciplina regionale della gestione dei rifiuti;

VISTA la legge 21 dicembre 2001 n. 443 comma 15, con la quale si prende atto della Decisione della Commissione europea 2001/118/CEE del 16 gennaio 2001 di modifica della classificazione europea dei rifiuti;



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni)



VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 1999, 15 dicembre 2000, 14 gennaio 2002, 10 gennaio 2003, 23 gennaio 2004, 23 dicembre 2004 con i quali è stato dichiarato, prorogato ed esteso, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della città di Roma e Provincia e nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;

VISTE le Ordinanze del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile nn. 2992 del 23 giugno 1999 e 3109 del 28 febbraio 2001;

VISTA l' O.P.C.M. 8.11.2002, n. 3249 con la quale il presidente della Regione Lazio, già commissario delegato per l'attuazione degli interventi relativi al superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti nel territorio della città di Roma e provincia, è nominato commissario delegato relativamente all'attuazione degli interventi per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo,

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2002, n.112 concernente l'approvazione del Piano di Gestione dei rifiuti del Lazio;

VISTO il Piano degli Interventi di Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili per l'intero territorio della Regione Lazio, adottato con Decreto Commissariale n. 65 del 15 luglio 2003, allo scopo di individuare gli interventi urgenti da realizzare per il superamento della situazione di emergenza nell'ambito del territorio regionale;



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni)



VISTO il decreto commissariale n. 7 del 10 dicembre 2002, con il quale l'Assessore Marco Verzaschi è stato nominato Soggetto Attuatore delle attività di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3249 dell'8 novembre 2002;

VISTO il decreto commissariale n. 52 del 12 giugno 2003 con il quale il dott. Arcangelo Spagnoli è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione del Piano degli Interventi di Emergenza;

VISTA l'istanza prot. N. 3 del 14 gennaio 2004, così come reiterata con nota prot. n. 28 del 30 marzo 2004 e con nota prot. n. 80 del 22 giugno 2004, presentata dalla Ecologia Viterbo s.r.l. e volta ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 4104 del 21 luglio 1999;

VISTA la perizia a firma del dott. Ing. Paolo Stella, allegata alla stessa istanza, che attesta:

- che l'impianto di preselezione e riduzione volumetrica R.S.U. autorizzato con Deliberazione n. 4104 del 21 luglio 1997 della Giunta Regionale del Lazio, è stato realizzato conformemente al progetto approvato;
- che tutte le prescrizioni previste dalla normativa sono state ottemperate;

VISTA la documentazione tecnica allegata all'istanza così come successivamente integrata e modificata a seguito dei rilievi mossi dagli enti partecipanti all'istruttoria di seguito elencata:

- a) Istanza di rinnovo presentata secondo i modelli consegnati dagli Uffici Commissariali
- b) Planimetria generale ubicazione Aree di stoccaggio e messa in riserva del CDR;
- c) Schema di flusso attività produttive
- d) Planimetria generale con macchinari posizionati
- e) Linea depurazione metalli ferrosi con produzione del proler
- f) Planimetria generale con posizione nuove installazioni
- g) Relazione sulle modalità di gestione dei rifiuti
- h) Relazione sulle modifiche non sostanziali da apportare al progetto autorizzato;

ATTESO che la società ha richiesto, di inserire nel provvedimento di rinnovo, quali varianti ritenute non sostanziali, le seguenti modifiche:

- a) potenziamento della linea per la raffinazione e produzione di ferro addensato attraverso l'istallazione, all'interno dell'impianto autorizzato, di un mulino addensatore;



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(D.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni)



- b) predisposizione di un'area polmone (circa 4 -5 giorni di produzione) per la messa in riserva del CDR prodotto all'interno dell'area già autorizzata;

RITENUTO, sulla base di quanto riportato nell'art. 15 comma 16 della L.R. 27/98, che dette modificazioni non influiscono sulla capacità di trattamento dell'impianto né sulla tipologia e quantità dei rifiuti gestiti ma, al contrario, consentono alla società stessa una più corretta gestione dell'impianto stesso nonché di incrementare la capacità di recupero dell'impianto, in linea con quanto richiesto dalle direttive comunitarie in materia;

VISTI i decreti nn. 93 del 16 luglio 2004, 120 del 25 ottobre 2004, 5 del 31 gennaio 2005, 20 del 25 marzo 2005 con i quali si è proceduto, al fine di consentire la conclusione dell'istruttoria funzionale al rinnovo, a prorogare i termini dell'autorizzazione rilasciata con DGR 4104 del 21 luglio 1999;

PRESO ATTO di quanto riportato nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1930 dell'11 aprile 2003, resa inter partes a definizione del ricorso in appello n. 4832/2002 ed in riforma della sentenza del TAR Lazio sez. I Ter, n. 527/2002 che riconosce alla Viterbo Ambiente (oggi Ecologia Viterbo s.r.l.) l'interesse della stessa alla determinazione della tariffa di accesso in discarica nonché l'unitarietà del processo produttivo tra discarica ed impianto di preselezione;

PRESO, INOLTRE, ATTO di quanto riportato nell'Ordinanza del TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina n. 847 del 3 dicembre 2004 sull'annullamento, previa adozione di misura cautelare, tra l'altro, del decreto n. 58/04, riguardante un impianto simile, ed in particolare di quanto riportato nelle motivazioni di detta Ordinanza che testualmente riportano " il ricorso presenta profili di fondatezza denunziandosi l'illegittimità del citato decreto nella parte in cui omette di determinare la tariffa dovuta dai comuni per il conferimento dei rifiuti del suddetto impianto di trattamento";

ATTESO che, in relazione a detto impianto simile, per TAR Lazio, il Commissario, non avendo determinato in sede di rinnovo dell'autorizzazione, la tariffa di accesso prevista dall'art. 29 comma 2 della L.R. 27/98, avrebbe determinato pregiudizio grave ed irreparabile al gestore avendo omissso una parte essenziale del contenuto di legge che "rende incerta la prestazione corrispettiva";

VISTO l'atto di messa in mora del 13 maggio 2004 con il quale la società Ecologia Viterbo s.r.l., alla luce della sentenza sopra riportata, ha intimato alla Regione Lazio di dare tempestiva esecuzione al giudicato nascente dalla sentenza del Consiglio di Stato



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni)



VISTA la dichiarazione dei costi a preventivo presentata dalla Ecologia Viterbo s.r.l. sulla base dell'appendice B dell'allegato al citato decreto n. 15/05 per la determinazione – ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. 27/98 – della Tariffa di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento del Lazio da cui emerge una tariffa pari ad euro 88,36 a tonnellata di cui 49,4 per le attività di smaltimento in discarica;

PRESO ATTO che è stata richiesta la dichiarazione di congruità dei dati da parte di una società iscritta all'albo della CONSOB, ma che allo stato, detta dichiarazione non è ancora pervenuta;

PRESO ATTO, inoltre, che per un impianto che svolge attività simili nella provincia di Frosinone, sulla base dell'istruttoria svolta è stata determinata una tariffa di accesso all'impianto quantificandola in euro 79,20 a tonnellata e che, pertanto, allo stato delle conoscenze ed in attesa di acquisire quanto richiesto, è possibile determinare una tariffa provvisoria in linea con quanto già determinato;

CONSIDERATE le posizioni assunte dai tribunali amministrativi in materia e le conseguenze, che per il principio di retroattività delle sentenze amministrative, deriverebbero in caso di contenzioso amministrativo tra la società e i comuni conferenti qualora i costi sostenuti e attualmente previsti non siano in linea con quelli reali;

CONSIDERATO, inoltre, che in relazione agli incrementi di costi conseguenti l'applicazione del D.Lgs. 36/03, è opportuno fornire ai comuni elementi di programmazione per il bilancio di previsione dell'anno in corso non distanti dalla reale consistenza dei costi;

CONSIDERATO, altresì, che fermo restando il contenzioso pregresso che dovrà essere valutato nelle opportune sedi, è necessario prevedere all'interno del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione richiesto, dei valori di tariffa in linea con il mercato che consentano al gestore il rispetto degli obblighi di tutela ambientale previsti dalla legge;

CONSIDERATO, infine, che la stabilità dell'attività svolta dalla Ecologia Viterbo s.r.l. e la durata dell'autorizzazione in atto può consentire, in caso di determinazione di una tariffa inferiore, il recupero delle somme anticipate eventualmente, escutendo parte delle garanzie finanziarie di legge;



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni)



EVIDENZIATO che sono in corso sperimentazioni sull'utilizzo alternativo della F.O.S. (Frazione Organica Stabilizzata) e che sono in corso di attivazione le procedure per ampliare e potenziare l'offerta di termovalorizzazione all'interno del territorio regionale;

EVIDENZIATO, inoltre, che l'utilizzo alternativo della FOS e il potenziamento ed ampliamento dell'offerta di termovalorizzazione comporterà nel tempo, una riduzione progressiva della tariffa di smaltimento dei rifiuti urbani;

VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento sull'istruttoria svolta per il rinnovo dell'autorizzazione in oggetto, che si allega al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, sulla base dell'istruttoria svolta ed illustrata nella su richiamata relazione, è possibile rilasciare alla Ecologia Viterbo s.r.l., e per essa al proprio rappresentante legale pro tempore, il rinnovo dell'autorizzazione richiesta ;

VISTA la documentazione attestante i requisiti soggettivi previsti dalla Legge da cui risulta che il Direttore Tecnico dell'impianto è il dott. ing. Paolo Stella nato a Firenze il 07/10/1938 ;

DECRETA

A) Di rinnovare ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D.Lgs. 22/97 e dell'art. 16 della L.R. 27/98 l'autorizzazione rilasciata, con DGR 730 del 23 febbraio 1999 per la realizzazione e messa in esercizio di un impianto per la preselezione e riduzione volumetrica di RSU e assimilati provenienti dalle province di Rieti e Viterbo sito in Viterbo loc. Casale Bussi, Strada Provinciale Teverina Km. 7,630.

Il Rinnovo dell'autorizzazione viene rilasciato a favore della Ecologia Viterbo s.r.l., con sede legale in Viterbo, Strada Provinciale Teverina Km. 7,630, P.IVA 01469401002 - e per essa al proprio rappresentante legale pro tempore. La durata del rinnovo è pari a cinque anni dalla data di adozione del presente provvedimento.

B) Di integrare e modificare l'autorizzazione rilasciata con DGR 4104 del 21 luglio 1999 come di seguito riportato al fine di renderla rispondente a quanto riportato nell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 e per ricomprendere nella stessa le modificazioni impiantistiche sopra richiamate ritenute non sostanziali:



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni)



1) Localizzazione dell'impianto

L'impianto oggetto della presente autorizzazione è localizzato nel comune di Viterbo, in località Casale Bussi, Strada Provinciale Teverina Km. 7,630.

Ubicazione catastale: il sito è censito al catasto del Comune di Viterbo al foglio 67 particelle n. 91,70,66,64,68,94,95,97,99,105,104,43,43 sub 1-44-86-92.

L'impianto di cui sopra è meglio descritto sulla planimetria generale ubicazione aree di stoccaggio richiamata in premessa che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

2) Garanzie finanziarie

La presente autorizzazione è subordinata al rinnovo delle garanzie finanziarie già presentate. Tale rinnovo dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento. Essa dovrà garantire tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione e quelli espressamente riportati nella DGR n. 4100 del 21/07/1999.

Qualora precedentemente non effettuato, gli importi delle garanzie finanziarie dovranno essere adeguati a quelli previsti nella già citata DGR 4100/99 fino alla concorrenza di euro 2.220.765,00.

Le garanzie precedentemente prestate potranno essere svincolate solo dopo l'accettazione delle garanzie finanziarie richieste con il presente provvedimento.

La società, inoltre, incassando anticipatamente la quota di tariffa di post gestione da utilizzarsi per le attività previste dal D.Lgs.36/03 sulla discarica di servizio, dovrà presentare entro 30 giorni una garanzia finanziaria a copertura dei rischi connessi all'esatta utilizzazione di tali somme, pari a 13,925 euro moltiplicato per la quantità di rifiuti urbani, trattata annualmente e sotto riportata.

Detta garanzia dovrà essere incrementata di anno in anno, anticipatamente, per quote equivalenti e potrà essere svincolata per quota parte a seguito di verifica sull'esatto adempimento di quanto richiesto dal D.Lgs. 36/03 per le attività di post gestione della discarica.

3) Tariffa provvisoria di accesso all'impianto

In relazione a quanto riportato in premessa, la tariffa di accesso all'impianto, è fissata, così come già determinata per l'impianto di Colfelice(FR), provvisoriamente in 79,20 euro/tonnellata e comprende i costi di smaltimento presso la discarica di servizio di Monterazzano (VT).



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni)



Detta somma comprende, inoltre, relativamente, alla frazione di rifiuto che viene avviata a smaltimento presso la suddetta discarica la quota per le attività di post gestione quantificata dalla DGR 630/04 e s.m.i. in 13,975 euro/tonnellata.

I comuni che conferiscono presso l'impianto, dovranno, inoltre corrispondere al gestore dell'impianto, un benefit ambientale quantificato, in carenza dell'impianto di termovalorizzazione, nell'11% della tariffa da corrispondersi nel rispetto di quanto riportato nel punto 9.3.6.2 dell'allegato al Decreto n. 15/05.

Il gestore provvederà a restituire integralmente dette somme ai comuni ove hanno sede gli impianti secondo le percentuali riportate nel punto 9.3.6.2 già richiamato.

Inoltre, i comuni utenti provenienti da fuori Provincia, attesi i costi dovuti al deterioramento delle vie di collegamento e dei possibili danni ambientali conseguenti al transito dei veicoli che trasportano rifiuti, dovranno versare al gestore dell'impianto, che provvederà a restituirlo integralmente all'amministrazione provinciale di Viterbo, un ulteriore benefit ambientale quantificato pari al 2% della tariffa determinata.

Gli operatori privati che conferiscono i rifiuti assimilati agli urbani presso l'impianto dovranno corrispondere un benefit ambientale equivalente che il gestore provvederà a restituire, integralmente, alle amministrazioni richiamate nel punto 9.3.6.2 del Decreto 15/05.

Preso atto dell'evoluzione delle tecnologie degli impianti e delle soluzioni alternative di recupero e smaltimento conseguenti alle sperimentazioni in atto, che possono, in questa fase transitoria, influire significativamente sulla tariffa determinata, la società dovrà, a partire dall'esercizio 2005, depositare presso i competenti uffici regionali il bilancio certificato corredato dalla modulistica aggiornata predisposta conformemente all'allegato al decreto n. 15/05.

Ciò al fine di consentire agli stessi uffici di attivare, in caso di variazioni significative, le procedure a consuntivo previste dallo stesso decreto.

4) Modalità di gestione dei rifiuti e impianti

L'impianto in questione si compone delle seguenti linee tecnologiche:

- a) Linea 1: Preselezione, riduzione volumetrica e selezione meccanica con produzione di frazione secca e frazione organica;
- b) Linea 2: Stabilizzazione aerobica della frazione organica proveniente dalla selezione meccanica degli RSU e dei rifiuti assimilati agli urbani e di biomasse non utilizzabili per la produzione di compost di qualità al fine di produrre una frazione organica stabilizzata;
- c) Linea 3: Recupero e trattamento dei materiali ferrosi



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni)



- d) Linea 4 : Trattamento della Frazione Secca e dei rifiuti assimilati agli urbani per la produzione di CDR.

Linea 1

La linea 1 prevede il deposito preliminare (D15) dei rifiuti urbani ed assimilati provenienti dai Comuni utenti e la messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali, assimilati agli urbani, per la produzione di CDR.

Detti rifiuti vengono inviati alla linea meccanica (D9) per produrre frazione secca ed organica.

La frazione secca viene inviata alla linea di produzione CDR (R3) mentre la frazione organica viene inviata alla linea di stabilizzazione (D8). La società sottolinea che alcuni rifiuti, ed in particolare quelli individuati dai codici CER 200128, 200130, 20 01 32, 20 01 41, 20 02 01, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 03, 20 03 06, potranno essere avviati direttamente presso la discarica di servizio qualora le loro caratteristiche compromettano la qualità del CDR e della Frazione Organica Stabilizzata (FOS) o non è ipotizzabile il recupero in impianto:

La linea in questione accetterà i seguenti rifiuti:

Codice CER	Descrizione	Operazione di gestione
20 01 01	Carta e cartone	D15, D9
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	D15, D9, D8
20 01 10	Abbigliamento	D15, D9
20 01 11	Prodotti tessili	D15, D9
20 01 25	Oli e grassi commestibili	D15, D9, D8
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	D15 (*)
20 01 30	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	D15 (*)
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	D15 (*)
20 01 34	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	D15, D9
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	D15, D9
20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	D15, D9
20 01 39	Plastica	D15, D9
20 01 40	Metallo	D15, D9



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni)



20 01 41	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere	D15 (*)
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti	D15, D9
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	D15, D9, D8
20 02 02	Terra e roccia	D15 (*)
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili	D15, D9
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	D15, D9
20 03 02	Rifiuti di mercati	D15, D9
20 03 03	Residui della pulizia delle strade	D15 (*)
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche	D15, D8
20 03 06	Rifiuti di pulizia delle fognature	D15 (*)
20 03 07	Rifiuti ingombranti	D15, D9
20 03 99	Rifiuti urbani non specificati altrimenti	D15, D9

(*) successivo smaltimento in discarica in quanto non compatibili con i successivi trattamenti previsti all'interno dell'impianto.

Linea 2

La linea 2 prevede il trattamento biologico (D8) della componente organica sia degli RSU e assimilati sia delle biomasse selezionate alla fonte ma non utilizzabili per la produzione di compost di qualità.

I prodotti di trattamento biologico sono la frazione organica stabilizzata e gli scarti di lavorazione che vengono inviati nella discarica di servizio. La frazione organica stabilizzata viene recuperata utilizzandola in sostituzione parziale del terreno di ricopertura della discarica di servizio. I rifiuti alimentabili alla linea di stabilizzazione aerobica oltre alla frazione organica proveniente dalla selezione meccanica sono individuati dai seguenti codici CER : 20 01 08, 20 01 25, 20 02 01, 20 03 04.

Linea 3

La linea 3 prevede la messa in riserva (R13) ed il trattamento dei metalli ferrosi e non ferrosi recuperati dalle operazioni di riduzione volumetrica, selezione meccanica e stabilizzazione aerobica (R4) nonché i materiali ferrosi (non imballaggi) provenienti da piazzale e isole ecologiche dei comuni afferenti, nonché, relativamente ai rifiuti assimilati, da operatori privati operanti nel bacino dei comuni utenti.

I rifiuti che possono essere trattati presso la suddetta linea sono i seguenti:



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni)



Codice CER	Descrizione	Operazione di gestione
02 01 10	Rifiuti metallici	R13, R4
15 01 04	Imballaggi Metallici	R13, R4
16 01 17	Metalli ferrosi	R13, R4
16 01 18	Metalli non ferrosi	R13, R4
17 04 02	Alluminio	R13, R4
17 04 05	Ferro ed acciaio	R13, R4
17 04 07	Metalli misti	R13, R4
19 12 02	Metalli Ferrosi	R13, R4
19 12 03	Metalli non ferrosi	R13, R4
20 01 40	Metallo	R13, R4

Il trattamento sui suddetti rifiuti può portare ad un materiale rispondente alle specifiche CECA e in quanto tale rientrare nelle materie prime secondarie di cui all'art. 6 q bis del D.Lgs. 22/97.

Linea 4

La linea 4 prevede la messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali assimilati agli urbani per la produzione di CDR da avviare con la frazione secca, alla linea di produzione del CDR (R3) e messa in riserva del CDR del CDR prodotto (R13) ed invio alla stabilizzazione aerobica (D8) degli scarti di lavorazione di tale linea.

La linea in questione accetterà i seguenti rifiuti:

Codice CER	Descrizione	Operazione di gestione
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13, R3
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13, R3
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13, R3
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R13, R3
03 03 01	Scarti di corteccia e legno	R13, R3
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	R13, R3
03 03 08	Scarti della selezione della carta e cartone destinati ad essere riciclati	R13, R3



COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA AMBIENTALE NEL TERRITORIO
DELLA
REGIONE LAZIO

(O.P.C.M. n. 2992 del 23 giugno 1999, e successive modifiche ed integrazioni)



-Provincia di Viterbo:

Nel corso del sopralluogo, gli Enti presenti, non rilevando elementi ostativi al rilascio della proroga dei termini dell'autorizzazione, hanno richiesto alla Società di integrare la documentazione già acquisita, a supporto dell'istanza di rinnovo, come di seguito riportata:

- fornire uno schema a blocchi del processo tecnologico collegato alla tipologia di rifiuti trattati;
- precisare quali aree di stoccaggio di rifiuti sono dedicati ai rifiuti in entrata e quali aree dedicate ai rifiuti autoprodotti a seguito del processo di trattamento;
- eliminare ogni riferimento all'operazione D1 e ai rifiuti autoprodotti non compresi nel ciclo di trattamento;
- riportare negli elaborati il calcolo dei ricambi d'aria orari all'interno dello stabilimento;
- rivedere gli spazi destinati a stoccaggio sulla base delle indicazioni del piano regionale;
- predisporre un documento di monitoraggio riportante le attività già svolte dalla società e i tempi di esecuzione delle verifiche;
- predisporre una scheda di autocontrollo riportante elementi che attestino l'avvenuta stabilizzazione del prodotto finale;
- prevedere all'interno degli elaborati l'installazione di un sistema di misurazione igrometrica collegato al sistema automatico di irrorazione del biofiltro e l'installazione di una centralina meteo. Per tale centralina la società dovrà proporre eventuali parametri ambientali da sottoporre a misurazione.

Con nota prot. n. 103/04 del 05 ottobre 2004, la società ha trasmesso la documentazione integrativa come richiesta nel corso del suddetto sopralluogo.

In data 11 ottobre 2004, con nota prot. n. 614/RUP, la scrivente struttura ha trasmesso agli Enti (Provincia di Viterbo e Arpa Lazio - sede di Viterbo) gli elaborati integrativi a supporto dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione, dando inoltre comunicazione di un nuovo sopralluogo presso l'impianto per il giorno 25 ottobre 2004, successivamente posticipato, con nota prot. n. 637/RUP del 18/10/2004, al 12 novembre 2004.

Nel corso dei lavori del suddetto sopralluogo, gli enti convenuti, considerati gli elaborati progettuali integrativi richiesti nel corso del precedente sopralluogo, hanno richiesto alla Società di approntare ulteriori precisazioni agli stessi, ritenuti non sostanziali, al fine di procedere al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione.

Con nota prot. n. 115 del 30 novembre 2004, la Società ha trasmesso agli Enti, i seguenti documenti integrativi, come richiesti nel corso del suddetto sopralluogo:

- nota tecnica sul controllo in continuo dell'umidità dei biofiltri redatta dall'Ing. Edoardo Manetti - COMEDI IMPIANTI S.r.l.;
- istanza di rinnovo autorizzazione, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e degli artt. 15 e 16 della L.R. 27/98;
- relazione sulle modifiche non sostanziali da apportare al progetto autorizzato;
- relazione sulle modalità di gestione dei rifiuti;
- planimetria generale con posizione nuove installazioni;
- planimetria: "linea depurazione metalli ferrosi con produzione di proleri;
- planimetria generale con macchinari posizionati;
- planimetria: schema di flusso attività produttive;

VIA R. Raimondi Garibaldi,7

00145 - ROMA

Tel. 06-51681

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dot. Arcangelo Spagnoli

VIA R. Raimondi Garibaldi,7

00145 - ROMA

Tel. 06-51681